

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente i ricorsi contro la pubblica utilità e la facoltà di prelevare
contributi per l'opera di costruzione di posteggi a Locarno / Monte Brè

(del 31 agosto 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. Con istanza del 17 maggio 1971, il Municipio di Locarno chiese la dichiarazione di pubblica utilità per l'opera di costruzione di posteggi al mappale 3176, di proprietà comunale, a Brè; questo all'unico fine di poter imporre un contributo di miglioria ai privati circostanti stimati avvantaggiati.
La dichiarazione di pubblica utilità venne concessa con risuluzione n. 4600 del 7 giugno 1971. Nel contempo venne respinto l'unico ricorso inoltrato, quello della signora Piera Vanetti, Locarno, la quale contestava che alla particella 3177 potesse derivare dall'opera prospettata un maggior valore, esistendo già, su di essa, la possibilità di parcheggiare agevolmente.
Contro questa risoluzione hanno ricorso, congiuntamente, i signori Comizzoli M., Vanetti Maria Piera, Cohen Vitalis, Planzi L., Ardito Alberto, nonché gli Eredi fu Malè Luigi e gli Eredi Bacchetta fu Antonio.
2. Gli argomenti addotti dai ricorrenti sono, in sostanza, i seguenti:
 - a) La procedura, contrariamente a quanto affermato nella risoluzione impugnata, non fu ossequiata. I singoli interessati non furono, infatti, informati dell'intenzione di costruire il parcheggio.
 - b) La pubblica utilità dell'opera in quanto tale non è contestata. Si contesta soltanto che il parcheggio possa rappresentare, per i fondi circostanti, un vantaggio particolare, tale da legittimare l'imposizione di contributi. In realtà il parcheggio sarà usato da tutti. Esso sarà sempre occupato dai turisti e da « coloro i quali, nella ripartizione dei contributi, sono stati tralasciati ». Non va poi dimenticato che un parcheggio costituisce una fonte di disturbo e di pericoli rilevante.
Per quanto concerne il « fattore estetico ed igienico », occorre rilevare che « ben altri provvedimenti molto più urgenti dovrebbero essere presi in quel di Brè, senza ricorrere a questo appiglio ».
3. Deve preliminarmente essere fatto osservare che il ricorso, nella misura in cui esprime la volontà dei signori Comizzoli, Cohen Vitalis, Planzi, Ardito Alberto nonché gli Eredi fu Malè Luigi e degli Eredi Bacchetta fu Antonio, deve, a nostro avviso, essere dichiarato irricevibile.
Costoro, infatti, non sollevarono nessuna contestazione nel termine di esposizione degli atti (art. 15 L. Espr.), dimostrando in tal modo di accettarne il contenuto.

In ogni caso, è pacifico che un ricorso al Gran Consiglio a norma dell'art. 21 cpv. 2 L. Espr. è ammissibile soltanto in quanto con lo stesso si ripropongono argomenti e richieste già fatti valere inutilmente con il ricorso al Consiglio di Stato oppure si contestano affermazioni, contenute nella decisione del Consiglio di Stato, suscettibili di modificare, a loro sfavore, i diritti degli interessati. Pertanto il ricorso può essere reputato ricevibile unicamente nei confronti della signora Vanetti Maria Piera, già ricorrente in prima istanza.

4. Ciò premesso, circa le argomentazioni contenute nel ricorso, osserviamo quanto segue :

ad a) : Il rimprovero è ingiustificato. In realtà, gli atti prescritti nella procedura preliminare di pubblica utilità furono pubblicati conformemente a quanto ordina l'art. 15 lett. a L. Espr. (deposito degli stessi per 30 giorni presso la cancelleria comunale previo avviso sul Foglio ufficiale — vedi F.U. n. 7 del 26 gennaio 1971 — e all'albo comunale). La legge non esige altro. Non esige in particolare che, come nel ricorso si pretende, si dia comunicazione dell'avvenuto deposito agli interessati singolarmente. La regolare pubblicazione nel Foglio ufficiale e all'albo comunale è sufficiente a fondare la presunzione inoppugnabile che tutti gli interessati hanno potuto prendere conoscenza degli atti depositi.

ad b) : La L. Espr. stabilisce, all'art. 2, che « anche quando non occorra una espropriazione di fondi o di altri diritti e *soltanto* agli effetti dell'imposizione di contributi » è indispensabile che le opere che si vogliono attuare siano dichiarate di pubblica utilità.

Giacchè l'imposizione di un contributo può legittimarsi soltanto in quanto le opere medesime siano suscettibili di conferire ai fondi circostanti un vantaggio particolare ovvero, come la legge si esprime, un maggior valore (art. 53), ne consegue che possono qualificarsi di pubblica utilità nel senso dell'art. 2 soltanto quelle opere che, oltre naturalmente essere destinate a servire la collettività tutt'intera, comportano un tale vantaggio particolare.

Ora, a giudizio del Consiglio di Stato, è indubitabile che l'opera di cui trattasi è propria a produrre, a favore dei fondi adiacenti, un maggior valore. Questo per le ragioni, che qui si ribadiscono, espresse nella risoluzione impugnata. La questione poi a sapere qual'è l'ammontare esatto di questo aumento di valore non deve essere risolta nell'ambito della procedura di dichiarazione della pubblica utilità e non spetta nè al Consiglio di Stato nè al Gran Consiglio risolverla. Toccherà infatti, in prima linea, al Comune determinare i singoli contributi (art. 22 ss. L. Espr.) e, in caso di ricorso, alla Commissione di espropriazione e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 28 ss. della stessa legge).

Per questi motivi si chiede che il ricorso venga respinto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli